



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Condizioni e requisiti per celebrare il matrimonio

Autore: Edizioni Simone | 07/05/2016



Per la celebrazione del matrimonio occorrono determinati requisiti dei nubendi (per esempio età e libertà di status) e non devono sussistere impedimenti dirimenti o impedienti.

Per poter contrarre matrimonio, la legge richiede, da un lato, che siano presenti alcuni requisiti e, dall'altro, che siano assenti le situazioni che operano, al

negativo, da impedimenti al matrimonio.

Questi ultimi possono essere di due specie:

— **impedimenti dirimenti**, in presenza dei quali l'eventuale matrimonio celebrato ugualmente è annullabile;

— **impedimenti impediendi**, che rendono irregolare l'eventuale matrimonio, che peraltro resta valido, mentre viene solo irrogata una sanzione agli sposi: tal è il lutto vedovile.

Da alcuni impedimenti si può esser dispensati: il potere di dispensa è attribuito al Tribunale, con possibilità di ricorso alla Corte di Appello.

Requisiti

— L'**età**, che è di 18 anni, sia per l'uomo che per la donna; con decreto del Tribunale per i minorenni tale età può essere abbassata a 16 anni, a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica e fisica del minore e che ricorrano gravi motivi.

È stato sottolineato (GAZZONI) come il giudice non possa sostituirsi al minore nell'individuare ragioni diverse da quelle addotte, mentre è chiamato a valutare, in termini obiettivi, la sussistenza in fatto e la rilevanza di esse come gravi motivi. Sono considerati, per lo più, gravi motivi la presenza di figli o la convivenza more uxorio, mentre se ne esclude l'esistenza nel cd. «matrimonio riparatore»;

— la **sanità mentale**, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio (art. 85), mentre può essere impugnato il matrimonio di colui che si provi essere stato incapace di intendere e volere al momento dell'atto (art. 120);

— la **libertà di «status»**, la mancanza, cioè, di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili (è quindi possibile contrarre matrimonio civile se si è già sposati con un matrimonio soltanto canonico o concordatario ma non trascritto, ovvero qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto, sia nullo o sia stato annullato).

Impedimenti dirimenti

— L'esistenza di **vincoli di parentela o affinità tra gli sposi**; in particolare il matrimonio è vietato (art. 87):

- tra ascendenti e discendenti in linea retta;
- tra fratelli e sorelle, siano essi germani (cioè figli degli stessi genitori), consanguinei (cioè figli dello stesso padre) o uterini (cioè figli della stessa madre);
- tra zii e nipoti (salvo dispensa);
- tra affini in linea retta (suocero e nuora) o collaterale (cognati, per i quali però è ammessa dispensa da parte del Tribunale ordinario);

— l'**impedimentum criminis**: è vietato, cioè, il matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio (consumato o tentato) ed il coniuge della persona offesa dal delitto.

La ratio è quella di impedire ai colpevoli di un grave reato di avvantaggiarsi delle

conseguenze del loro illecito agire, come nel caso dell'omicida che sposò la vedova della sua vittima (TRABUCCHI).

Impedimenti impedienti

— Il decorso del tempo che va sotto il nome di **lutto vedovile** (tempus lugendi): la donna che vuol contrarre nuove nozze non può farlo se non siano trascorsi almeno trecento giorni dallo scioglimento, annullamento, o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Tale divieto tende ad impedire la cd. **commixtio sanguinis**, cioè la possibilità che nascano, in costanza del nuovo matrimonio, **figli generati nel primo**. Tuttavia, considerata la ratio della norma (peraltro oggi non più giustificata stante la possibilità di verificare la paternità tramite accertamenti sulla compatibilità genetica), il superamento del divieto risulta possibile se lo scioglimento del matrimonio è dipeso dall'impotenza (anche solo) generandi del marito o da mancata consumazione.

Inoltre, dall'osservanza del lutto vedovile è ammessa dispensa. Il Tribunale, infatti, può autorizzare il matrimonio quando è sicuramente escluso lo stato di gravidanza o risulti accertato, con sentenza passata in giudicato, che non vi sia stata convivenza nei trecento giorni precedenti lo scioglimento o l'invalidazione (art. 89);

— l'**omissione di pubblicazione**, salvo i casi di esonero concesso dal Tribunale per motivi gravissimi (art. 100 co. 2°) e di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita;

— altre **violazioni di legge** (artt. 134 ss.).

Occorre ricordare che la Corte costituzionale (Corte cost. 25-7-11, n. 245) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 116, co. 1, c.c. come modificato dall'art. 1, co. 15, L. 94/09, nella parte in cui subordinava il diritto a contrarre matrimonio dei cittadini stranieri al possesso di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(DIRITTO CIVILE)**

di Massimiliano Di Pirro, 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**